



Direzione Centrale

Prestazioni a sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Roma, 25/11/2010

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 150

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola. Chiarimenti alla circ. 52/2007.

SOMMARIO: Chiarimenti alle indicazioni riportate nella circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l'anno 2007, da applicare anche nel computo dell'indennità di disoccupazione agricola.

Allo scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo che giudiziario in materia di retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all'istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti precisazioni e richiami normativi.

Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell'anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall'art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5 del medesimo articolo.

Nell'anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86, come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a $41,43 \times 6/39$) che deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.

Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell'anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all'indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l'anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).

Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal Coordinamento generale legale dell'Istituto, è avallata da un parere rilasciato in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita l'impossibilità di retrodatare l'applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008.

Il Direttore Generale
Nori